



# Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso

## A.C. 846

Dossier n° 205 - Schede di lettura  
14 novembre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	846
Titolo:	Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Maiorano
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Date:	
presentazione:	31 gennaio 2023
assegnazione:	21 marzo 2023
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro e Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Contenuto

La proposta di legge in esame detta misure finalizzate ad operare il riconoscimento e la promozione della c.d. **clownterapia o terapia del sorriso**.

La **clownterapia**, detta anche **terapia del sorriso**, è l'applicazione di tecniche di clownerie in ambito sanitario, allo scopo di migliorare l'umore dei pazienti, familiari e accompagnatori. Essa viene attuata da persone appartenenti ad enti privati (associazioni, cooperative, fondazioni, ecc.) che scelgono il clown come stato di coscienza per entrare in relazione con persone ospedalizzate o in difficoltà e sono appositamente formate per operare nel settore sociosanitario, attraverso tecniche derivate dall'improvvisazione teatrale, dall'arte del clown, dalla microprestidigitazione, dal teatro. Il loro lavoro è rivolto alla comunità dei luoghi di cura e specialmente ai degenti, spesso bambini, ricoverati in strutture ospedaliere - ed anche in case di riposo, case famiglia, centri diurni, ed altre strutture simili - per alleviarne lo stato d'ansia e la sofferenza e contemporaneamente per migliorare la funzionalità del sistema immunitario.

In Italia operano in quest'ambito alcune realtà associative, tra le quali si ricordano la [La Federazione nazionale clowndottori](#), fondata nel 2005, che riunisce 13 organizzazioni *no profit* che da anni operano in strutture sociosanitarie e ospedaliere su tutto il territorio italiano, e l'[Associazione internazionale ridere per vivere](#), fondata nel 1995 con la finalità di applicare gli studi e le buone prassi della gelotologia (o Scienza del Sorriso), nuova disciplina al confine tra scienza ed arte che studia ed applica le potenzialità del ridere e delle buone emozioni in funzione di prevenzione (primaria e secondaria), riabilitazione, terapia, formazione.

Va inoltre ricordato che la Regione Puglia, con la [Legge Regionale n.60 del 20 dicembre 2017](#) aveva introdotto norme dirette a disciplinare l'ambito descritto, definendo **sia la "clownterapia" o "terapia del sorriso" che la figura professionale chiamata a svolgere tale attività: il "clown di corsia"**, e prevedendo che tale attività potrà essere svolta in diversi contesti: ospedali non solo pediatrici, in centri per la disabilità, in centri per la terza età, in contesti sociali difficili, nelle carceri, nei quartieri ritenuti a rischio, nelle scuole, in missioni umanitarie ed in occasioni di eventi riconducibili a calamità, da personale medico, non medico, professionale e da volontari che risultano essere stati appositamente formati. Attraverso un apposito Regolamento, dovevano essere definiti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi formativi organizzati da associazioni di volontariato.

La Corte costituzionale, tuttavia, con la [sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018](#) ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale della citata legge regionale** - per contrasto con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione - statuendo che la **potestà legislativa regionale** nella materia concorrente delle **"professioni"** deve rispettare il principio secondo cui l'**individuazione delle figure professionali**, con i relativi profili e titoli abilitanti, è **riservata**, per il suo carattere necessariamente unitario, **allo Stato**. Per contro, rientra nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. E' questo il principio **"da applicare come "limite di ordine generale", invalicabile dalla legge regionale, in materia di professioni"** ribadito dalla **Corte costituzionale** nel testo della sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018 citata.

La proposta di legge si compone di **6 articoli**.

**L'articolo 1** ha una **funzione definitoria**, specificando anche **l'ambito di applicazione delle disposizioni** previste ed attribuendo al **Ministro della salute una funzione di vigilanza** sull'applicazione di esse.

Più nello specifico si prevede (**comma 1**) che la legge in esame riconosca **la clownterapia quale tecnica in ambito sanitario a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche** e che ne promuova **la conoscenza, lo studio, l'utilizzo e la diffusione**, con particolare riguardo alle strutture ospedaliere, alle strutture sanitarie pubbliche e private, alle residenze sanitarie assistenziali, alle residenze sociosanitarie assistenziali per anziani, alle case di cura, alle case di riposo, alle comunità di accoglienza, alle missioni umanitarie in Italia e all'estero.

Vengono poi esplicitate (**comma 2**) le definizioni utilizzate nella proposta di legge intendendosi per:

- **«clownterapia»** o **«terapia del sorriso»**, la tecnica in ambito sanitario volta a stimolare uno stato di benessere psicofisico, suscitando allegria nel paziente, attraverso l'utilizzo del «pensiero positivo» in funzione terapeutica;
- **«clown di corsia»**, la figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni del paziente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all'interno delle strutture ospedaliere, delle strutture sanitarie pubbliche e private e delle strutture socio-assistenziali, affiancando il percorso terapeutico della medicina tradizionale.

Viene poi previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano garantire la **presenza di clown di corsia, in ogni unità organizzativa di pediatria** di ogni azienda ospedaliera o struttura sanitaria pubblica o privata accreditata del territorio (**comma 3**), attribuendo al **Ministro della salute la vigilanza** sull'attuazione di questa previsione (**comma 4**).

**L'articolo 2** detta disposizioni in tema di **formazione**, attribuendo alle regioni e province autonome il **compito di promuovere la formazione professionale** del personale delle strutture ospedaliere, delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, delle strutture socio-sanitarie e assistenziali, nonché degli enti del Terzo settore iscritti al [Registro unico nazionale del Terzo settore](#) o delle associazioni riconosciute che operano nell'ambito della clownterapia da almeno cinque anni (**comma 1**). Allo scopo di conseguire **l'attestato di qualifica abilitante all'esercizio dell'attività di clown di corsia presso ospedali e strutture sanitarie** sarà necessario aver frequentato un **corso di formazione teorico-pratico della durata non inferiore alle 200 ore di studio e alle 150 ore di tirocinio**, da svolgersi presso **strutture sanitarie pubbliche o private accreditate** (**comma 2**). E' rimesso ad **un provvedimento della giunta della regione o della provincia autonoma** l'individuazione delle **materie oggetto dei corsi di formazione** (**comma 3**). I corsi di formazione sono organizzati (**comma 4**) dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore o dalle associazioni riconosciute che operano nell'ambito della clownterapia da almeno cinque anni, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3 (cfr. *infra*). Al termine del corso di formazione i candidati sostengono una **prova finale** secondo le **modalità fissate dal provvedimento della giunta della regione o della provincia autonoma** (**comma 5**). Viene poi stabilito che la commissione esaminatrice della prova finale sia composta da cinque membri, individuati dalla commissione consiliare permanente competente in materia socio-sanitaria e nominati dal presidente della regione o della provincia autonoma con proprio decreto (**comma 6**) e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (**comma 7**). Essa adotta un proprio regolamento interno che ne determina le modalità di organizzazione e di funzionamento (**comma 8**). Spetta al **Ministero della salute il rilascio dell'attestato abilitante** ai candidati che hanno superato con successo la prova finale del corso di formazione; **l'attestato ha validità in tutto il territorio nazionale** (**comma 9**).

**L'articolo 3** prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, **le regioni e le province autonome** di Trento e di Bolzano, con apposito **provvedimento adottato dalla giunta**, definiscono **i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione**, stabilendo, in particolare:

- le materie oggetto dei corsi di formazione;
- la durata ed il numero complessivo delle ore dei corsi, suddivise in ore di studio e ore di tirocinio ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
- i requisiti per l'accesso ai corsi;
- le modalità di svolgimento della prova finale;
- i requisiti professionali dei membri della commissione esaminatrice incaricata di effettuare la valutazione della prova finale;
- le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi per coloro che già svolgono l'attività di clownterapia presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali alla data di entrata in vigore della presente legge.

**L'articolo 4** prevede che il Ministro della salute emani **ogni anno un avviso pubblico** per la selezione ed il finanziamento di **progetti di clownterapia da attuare presso le strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali**, al quale possono partecipare gli enti del Terzo settore o le associazioni riconosciute che operano nell'ambito della clownterapia da almeno cinque anni (**comma 1**).

Con **decreto emanato annualmente il Ministro della salute** si provvede a stabilire **l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti, i criteri di selezione e di valutazione delle iniziative progettuali**, le modalità con cui sono assegnati ed erogati i finanziamenti previsti, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati (**comma 2**).

Viene tuttavia precisato che nell'individuazione dei criteri per la redazione della graduatoria delle proposte progettuali ammesse al finanziamento si tiene conto del **numero dei potenziali fruitori del progetto**, nonché del **fatto che il progetto sia destinato ai reparti ospedalieri di pediatria** (**comma 3**).

**L'articolo 5** prevede **la trasmissione annuale alle Camere di una relazione del Ministro della salute** sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dalla legge e sulle principali attività svolte nel territorio nazionale, indicando le associazioni che sono state coinvolte nei progetti presso le strutture sanitarie e le relative risorse assegnate.

**L'articolo 6** detta le **disposizioni finanziarie**, stabilendo che agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nell'ambito del **finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard** cui concorre lo Stato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

## Relazioni allegate o richieste

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come già ricordato, la proposta di legge in esame detta misure finalizzate ad operare il riconoscimento e la promozione della c.d. clownterapia o terapia del sorriso. Poichè il provvedimento istituisce e disciplina una nuova figura professionale, prevedendo anche requisiti minimi della necessaria e relativa formazione, l'ambito trattato può ricondursi alla materia delle "professioni", oggetto di potestà legislativa concorrente (cfr. anche *supra* [sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 6 dicembre 2018](#)) e a quella della "tutela della salute" riconducibile anch'essa alla medesima potestà legislativa.